



## DISDETTA R.C. PROFESSIONALE ODONTOIATRI NAVALE ASSICURAZIONI

Ci è stato segnalato da diversi Associati che è loro pervenuta la **disdetta dell'assicurazione stipulata con la NAVALE ASSICURAZIONI per la R.C. Professionale Odontoiatri.**



Tra i vari quesiti rivoltici molti riguardano specifici punti tecnici, per i quali Vi preghiamo di rivolgerVi ad ANDI Assicura, mentre qui ci limiteremo agli aspetti di carattere generale. Innanzitutto ci vengono richieste **le ragioni della disdetta**. Non possiamo rispondere con precisione per iniziative altrui, ma si può tranquillamente affermare che i motivi reali dell'eliminazione di un rischio riguardano quasi sempre l'equilibrio tra premi e sinistri, attuale o temuto, circostanza che dimostra come **la stabilità del rapporto assicurativo valga di più di qualche decina di euro, soprattutto se la differenza si realizza a spese della difesa legale.**

Questa constatazione è alla base anche di alcune delle altre risposte di cui ci facciamo carico. Infatti ci viene richiesto di illustrare quali **garanzie** offra la Convenzione ANDI/CATTOLICA in termini di stabilità. Vi è innanzitutto una tutela di tipo formale per cui in caso di sinistro la disdetta del singolo assicurato non è possibile se non vi è il nostro accordo e non è possibile nemmeno la disdetta dell'intera Convenzione se la Compagnia non ha prima proposto dei ragionevoli criteri per il riequilibrio economico della Polizza. A queste condizioni si aggiungono le modalità di gestione dei sinistri, cui ANDI Assicura e HORUS Broker partecipano strutturalmente insieme alla Compagnia, consentendo quindi a tutte le parti di percepire contestualmente sfasamenti e aggravamenti e quindi di intervenire in maniera collaborativa.

Questa è anche la ragione per cui siamo riusciti a mantenere fino ad oggi gli stessi premi definiti all'inizio della nostra Convenzione, dieci anni fa. E sono ancora premi concorrenziali, se si tiene conto che non vi sono ulteriori corresponsioni "a parte", riferendoci in particolare alla difesa legale nell'ambito della responsabilità professionale penale e civile verso terzi, come già accennato.

Un altro punto sul quale molti hanno richiesto spiegazioni riguarda **l'efficacia temporale della nostra Polizza**. Diciamo sinteticamente che la pregressa nonché la postuma per cessazione dell'attività in via di principio sono illimitate e che il costo è sicuramente vantaggioso. Per i dettagli Vi alleghiamo [il testo dell'art. 23](#), confermandoVi comunque che potrete interpellare anche ANDI Assicura, poiché in questa sede non sono possibili approfondimenti e tanto meno confronti, anche perché in sostituzione della copertura disdettata a cui si faceva cenno in premessa non vi sarebbe un solo contratto, ma almeno due, emessi da due Compagnie diverse con diversi contenuti e proposti alternativamente non sappiamo per quale ragione. Al riguardo Vi suggeriamo pertanto un'attenta valutazione, soffermandoVi in particolare almeno sulla disciplina e sui costi di pregressa, postuma e difesa legale.

Se già non l'hai fatto, cogli questa occasione per entrare nella [Convenzione ANDI-CATTOLICA](#)

[Sfrutta le garanzie, la protezione e la stabilità che solo la TUA ASSOCIAZIONE ti può dare!](#)

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a [help-desk@andi.it](mailto:help-desk@andi.it) o chiama il numero verde **800.911.202**.

[Disclaimer](#) - [Privacy](#)

Powered by MagNews

### **Art. 23) Inizio e termine della garanzia. Garanzia pregressa – Garanzia postuma**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla Compagnia durante il tempo di operatività del contratto (artt. 22 lett. a) e 25 lett. a)). I rinnovi e le sostituzioni contrattuali ai fini del presente articolo si considerano prosecuzione della copertura originaria.

**Garanzia pregressa** - Qualora le denunce si riferiscano a negligenze o errori pregressi rispetto alla decorrenza della copertura di Polizza, questa varrà solo se la Polizza di responsabilità professionale esistente all'epoca dei fatti non fosse più operante per difetto di garanzia postuma. In tal caso, fermi i limiti e le esclusioni di Polizza, questa si farà carico delle obbligazioni della Polizza cessata.

**Garanzia postuma** – L'assicurazione può proseguire alle condizioni e con i limiti previsti dai punti che seguono anche dopo il termine dell'assicurazione.

In caso di cessazione dell'attività, purché questa non dipenda da radiazione dall'Albo per fatti professionali, la copertura resta in vigore fino al termine dell'annualità per l'invio delle denunce nonché per i rischi ancora compatibili con i titoli professionali dell'Assicurato. Inoltre entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività, elevati a 180 per gli eredi, vi è il diritto di:

a) richiedere, dietro pagamento di un'annualità, che la garanzia rimanga operante per tutte le successive richieste di risarcimento, purché si riferiscano a negligenze od errori verificatisi durante il periodo di operatività della copertura di Polizza.

b) richiedere, se la copertura è stata ininterrottamente in vigore da almeno 10 anni (vedi PREMESSA ALLA POLIZZA), che la garanzia postuma operi anche per i fatti anteriori alla decorrenza dell'adesione al contratto. In tal caso il costo è pari a due annualità e per gli errori e le negligenze pregresse vale quanto stabilito dall'art. 22 lettera a) e dal secondo capoverso del presente articolo (Garanzia pregressa).

Al di fuori dei casi precedenti, qualora vi sia recesso o disdetta da parte della Compagnia, l'Assicurato, dietro corresponsione di un'annualità e limitatamente alle negligenze ed agli errori verificatisi al tempo del contratto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione ha diritto di richiedere di essere garantito per le denunce presentate nei quattro anni successivi al termine della copertura, ridotti a tre per gli interventi di implantologia effettuati con metodologie diverse da quella osteointegrata.

Sia per l'estensione a) che b) la garanzia postuma decorre dal termine dell'annualità se la domanda è antecedente, dalla data della domanda se questa è successiva. La postuma in corso di attività decorre dalla data della domanda. Indipendentemente dalla forma di garanzia postuma, questa, per i sinistri coperti da altre polizze, interverrà solo in eccedenza e ad integrazione di quanto dovuto in forza di dette polizze, ma con l'applicazione della regola prevista dall'art. 3 ove non vi fosse accordo sulla ripartizione del sinistro. In tutti gli altri casi si applicheranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi gli errori o le negligenze che hanno determinato il danno. Per qualsiasi tipologia di postuma l'importo relativo a tale estensione deve essere corrisposto entro 30 giorni da quando gli interessati hanno ricevuto, tramite ANDI Assicura, la comunicazione che la loro richiesta è stata accettata.

#### **Commento all'art.23**

*Nelle polizze di responsabilità civile l'efficacia temporale è un aspetto di rilevante importanza. La disciplina legale (art. 1917 c.c.) prevede che la copertura sia operante per i sinistri accaduti durante il rapporto contrattuale, indipendentemente da quando il danneggiato avanzi la pretesa risarcitoria. Al sistema "accadimento" per una serie di ragioni, che sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede, si è affiancato il sistema "richiesta", che sta diventando quasi esclusivo in alcuni settori di attività. Sono garantiti i fatti denunciati durante il periodo dell'assicurazione, compresi quelli precedenti, purché non già oggetto di richiesta o comunque non già noti all'Assicurato. Dunque, i sinistri non sono più denunciabili dopo la cessazione del rapporto assicurativo. Il problema non si pone nel caso di un passaggio volontario ad altro Assicuratore purché l'Assicurato si preoccupi che esso si faccia carico delle denunce relative al passato. La situazione diviene seria quando il rapporto si scioglie per iniziativa dell'Assicuratore, poiché l'Assicurato non è preparato e, se la causa è un sinistro, è per di più gravato da un "marchio" che renderà oltremodo difficile reperire disponibilità vantaggiose sul mercato. Il periodo di tolleranza per la presentazione di queste denunce tardive è chiamato in linguaggio tecnico "garanzia postuma". Nel regime "richiesta" classico l'Assicuratore dovrebbe essere illimitatamente responsabile per il passato e cedere all'Assicurato che subentra i sinistri postumi. Nella pratica attuale, alla filosofia del regime "richiesta" sono stati apportati interventi sempre più restrittivi per cui il passato può essere ridotto ad un brevissimo periodo (un paio d'anni) e ciò non è bilanciato dalla previsione di un periodo di postuma sufficientemente lungo. Il regime temporale della nostra Polizza ha alcune peculiarità: l'Assicuratore si fa carico del passato illimitatamente, subentrando negli obblighi dei precedenti Assicuratori quando questi non siano più tenuti a rispondere del sinistro per mancanza o superamento del periodo di garanzia postuma. La pregressa è dunque illimitata temporalmente, ma non risponde dei periodi nei quali non vi è stata assicurazione o, per dirla in gergo assicurativo, il professionista è rimasto assicuratore di se stesso. E'una limitazione, ma vi è una ragionevolezza, poiché è assodato che chi è stato assicurato genera una sinistralità storica minore di chi è stato privo di copertura assicurativa per lunghi periodi. L'alternativa sarebbe stata una pregressa molto breve e quindi penalizzante per chi si era sempre preoccupato della propria tutela assicurativa ovvero per la grande maggioranza dei professionisti. Per quanto riguarda la postuma, essa è opzionale (pagamento di una annualità) ed illimitata nel tempo in caso di cessazione dell'attività mentre quando vi è recesso o disdetta da parte della Compagnia, il pagamento di un'annualità dà diritto alla garanzia per quattro anni, tre per l'implantologia non osteointegrata.*

*Accanto a questa postuma classica, vi è ora una possibilità assolutamente inedita. Infatti la postuma tradizionale, a seguito di cessazione dell'attività, si fa carico delle denunce relative a errori avvenuti durante l'operatività del contratto, lasciando quindi privi di tutela assicurativa i fatti anteriori alla decorrenza della copertura alla quale si "aggancia" la postuma. La Polizza dà ora una seconda possibilità di cui alla lettera b) dell'articolo che si commenta. Chi raggiunge un'anzianità assicurativa ANDI/CATTOLICA di almeno 10 anni potrà infatti scegliere che la postuma valga anche per i fatti anteriori alla adesione iniziale (vedi PREMESSA ALLA POLIZZA – Condizioni assicurative e durata della Polizza).*